

Trattato d'amicizia tra la Svizzera e l'Egitto

Concluso il 7 giugno 1934

Approvato dall'Assemblea federale l'8 novembre 1934²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 marzo 1935

Entrato in vigore il 10 marzo 1935

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Maestà Fuad Primo, Re d'Egitto,

animati dal desiderio di consolidare i vincoli d'amicizia e di sviluppare le relazioni tra i due Paesi, hanno risolto di concludere un Trattato ed hanno, a questo scopo, nominato loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, hanno stabilito e firmato gli articoli seguenti:

Art. 1

Vi sarà tra la Svizzera e l'Egitto e tra i loro cittadini e sudditi pace perpetua e amicizia inalterabile.

Art. 2³

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà nominare degli agenti diplomatici, dei consoli generali, dei consoli, dei viceconsoli e degli agenti consolari che risiederanno nelle città, nei porti o nelle piazze dell'altra Parte dove sono ammessi a risiedere gli agenti aventi lo stesso carattere di un terzo Stato.

I consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari dovranno, per poter entrare in funzioni, aver ottenuto l'exequatur o un'altra autorizzazione equivalente dal Governo dello Stato di loro residenza. Il Governo che avrà dato l'exequatur o un'autorizzazione equivalente avrà facoltà di ritirarlo, se lo giudicherà opportuno. Se fa uso di questa facoltà, ne indicherà i motivi.

Gli agenti diplomatici dei due Stati godranno degli stessi diritti, privilegi, esenzioni ed immunità che sono o potranno essere accordati agli agenti dello stesso grado e della stessa categoria della nazione più favorita.

CS 11 590; FF 1934 III ediz. ted. 365 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 del DF dell'8 nov. 1934 (RS 172.211.215).

³ Vedi anche la Conv. di Vienna del 18 apr. 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01) e la Conv. di Vienna del 24 apr. 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02).

Art. 3

Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni, che avrà luogo al Cairo il più presto possibile.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in doppio esemplare al Cairo, il sette giugno millenovecentotrentaquattro.

Henri Martin
E. Trembley

Yehia